

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010

N. 104

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: IACOVONE LETIZIA (C.F.: CVNLTZ88B54H501E), nata a Roma il 14.09.1988 e res. in Pomezia Via Levante 23 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Agostini (C.F.: GSTTZN58L51H413A), giusto mandato steso in calce al presente atto e presso di lei elett.te dom.ta all'indirizzo di posta elettronica certificata avvtizianaagostini@puntopec.it ove dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni. Si indica il numero di telefax 0771567440

- Ricorrente-

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, C.F.: 80185250588 in persona del Ministro
pro – tempore

M.I. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - U.S.R. PER IL LAZIO C.F.: 97248840585 in persona del Direttore Generale *pro – tempore*,
entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in
Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente
indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

-Resistenti-

STEFANO CUTICONE res. in Trevignano Romano (RM) Via Vigna Rosa
42

-Controinteressato-

*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA:

1. Dell'esito della prova scritta (**all. n.1**) relativa ai posti banditi nella Regione Lazio per le classi di concorso **A050** (Scienze naturali, chimiche e biologiche) di cui al concorso ordinario bandito con D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato e integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022, prove sostenute dalla ricorrente in data 12.05.2022 Turno T2, nella parte relativa alla correzione dell'elaborato della ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 62/100, nonché dell'ignoto provvedimento con il quale il Ministero ha decretato il mancato superamento della prova scritta della ricorrente;
2. Dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione delle prove scritte per la **cl. A050** e in particolare i quesiti nn. 10, 13, 28, 29, 33 e 50 del questionario somministrato alla ricorrente, redatto

- dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, co. 1 d.m. 326/2021 e art. 3 Decr. Dipart. 23/2022 nonché del correttore e del foglio risposte;
3. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
 4. Dell'Avviso prot. n. 20240 del 31.5.2022 (**All. n. 2**) e del relativo elenco con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso A050, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
 5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE:

Ordinare all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente allo svolgimento della prova orale del concorso ordinario, per la classe di concorso A050 di appartenenza.

*

ESPOSIZIONE DEI FATTI

L'odierna ricorrente, in possesso dei giusti titoli, ha presentato domanda di partecipazione al concorso ordinario bandito con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 per la classe di concorso **A050** (Scienze naturali, chimiche e biologiche) (**All. nn. 3, 4 e 5: D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020 e 23 del 5.1.2022; Domanda di partecipazione**).

Il concorso, è stato indetto su base regionale per la copertura di iniziali 25.000 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, contingente elevato a 33.000 posti con successivo Decreto Dipartimentale n. 649 del 03.06.2020.

A seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione modificava il precedente bando di concorso, prevedendo una prova scritta *computer based*, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità:

1. Per i **posti comuni**, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e

delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.

2. Per i **posti di sostegno**, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
3. Per i **posti comuni e di sostegno**, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Alla prova orale, prevista dall'art. 3 comma 8 del D.D. n. 23/2022, venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto una votazione pari almeno a 70/100.

La ricorrente è stata convocata per lo svolgimento delle prove scritte in data 21.4.2022, prove che si sono tenute il successivo 12 maggio in turno pomeridiano **(All. n. 6 Avviso di convocazione del 21.4.2022).**

Successivamente allo svolgimento delle prove scritte alla ricorrente veniva comunicato l'esito ottenendo la valutazione di 62/100.

In seguito, accedendo alla propria area personale della piattaforma "Concorsi e procedure selettive" predisposta dal Ministero dell'Istruzione, la ricorrente poteva avere accesso agli elaborati.

Il mancato superamento della prova scritta sostenuta dalla ricorrente è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente Amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati e/o in relazione ai quali sono state indicate come corrette risposte effettivamente non riscontrabili come tali e, per di più, non fornendo il materiale minimo necessario per l'elaborazione della risposta corretta, quali penne e carta.

Alla docente non è stato pertanto consentito l'espletamento delle prove concorsuali in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento delle stesse, con impossibilità di superamento del precariato.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento delle prove scritte del concorso in oggetto, meglio specificate *infra*, la ricorrente ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA RISPOSTA E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO – VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 7 CO. 9 DD. 499/2020 E ART. 3 CO. 7 DD. 23/2022 . ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DI LEGGE.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, così come modificata ed integrata dal D.D. n. 23/2022, il Ministero dell'Istruzione è incorso in più violazioni consistenti nell'errata individuazione delle risposte da considerarsi corrette in relazione ai quesiti nn. 10, 13, 28 29 33 e 50 e per non aver messo a disposizione della candidata il materiale minimo necessario, quali carta e penna, per svolgere i complicati esercizi necessari per dare risposta alle domande contenute nel questionario somministrato alla ricorrente nell'ambito della prova scritta per la classe di concorso "A050".

Più esattamente si rappresenta che la ricorrente otteneva il punteggio pari a 62,00/100 e dunque, pur avendo raggiunto la piena sufficienza per soli 8,00 punti, non superava la prova. Tuttavia, la sua mancata ammissione alla prova orale è da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, degli errori commessi dal correttore, il quale ha considerato come giuste risposte oggettivamente errate e per la mancata somministrazione del materiale necessario per lo svolgimento della prova.

Nel dettaglio si esaminano i singoli quesiti censurati:

Domanda n° 10 - *L'organulo cellulare che ha il compito di immagazzinare ioni Ca^{2+} :*

- RER
- Vacuolo
- Apparato di Golgi → risposta fornita dalla ricorrente
- REL → risposta indicata come esatta dal correttore

Tra le risposte c'erano diversi organuli che possono assolvere a tale compito, tra cui il vacuolo (che nella sua soluzione acquosa accumula sostanze nutritive e ioni inorganici tra cui il calcio), l'apparato di Golgi

(nel quale lume si accumulano elevate concentrazioni di ioni calcio) ed il reticolo endoplasmatico liscio che solo in determinati tessuti (come il tessuto muscolare) accumula ioni calcio ed in cui viene chiamato reticolo sarcoplasmatico.

Non essendoci alcun riferimento al tipo di cellula/tessuto **la domanda risulta ambigua poiché le risposte corrette potevano essere almeno 3.**

Il tutto è documentato dalle seguenti fonti scientifiche/bibliografiche:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4844392/>
<https://www.nature.com/articles/cr199410>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26462734/>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488916303287>

High concentration of calcium ions in Golgi apparatus – Cell Research – Volume 4, pages 97 – 108 (1994)

Domanda n° 13 - *Le moli di $Mg(OH)_2$ necessarie per neutralizzare 1.56 mL di una soluzione di HNO_3 al 50% avente densità 1,31 g/mL sono:*

(Pesi atomici in una: N = 14; Mg = 24; H = 1; O = 16)

- 0,08 mol → risposta fornita dalla ricorrente
- 0,016 mol
- 0,008 mol → risposta indicata come esatta dal correttore
- 0,032.

La risposta del correttore è formalmente corretta ma la domanda è ambigua: in chimica ci sono 3 diversi tipi di concentrazione % (% m/m, % m/V, % V/V) ed il quesito non ne specificava il tipo, ne indicava se era una percentuale in peso o in volume. Inoltre la complessità del calcolo richiedeva necessariamente l'uso di carta e penna se non addirittura di calcolatrice scientifica.

Pertanto il quesito risulta ambiguo e le risposte, anch'esse inesatte e ambigue, hanno impegnato la candidata alla sua interpretazione per arrivare a stabilire il tipo di concentrazione percentuale a cui l'esercizio intendeva far riferimento.

Il dato relativo alla densità poteva lasciar "intuire" si trattasse della %m/m, ma è chiaro che in un concorso i dati necessari per elaborare la risposta debbono essere specifici e non sottintesi.

Il tutto è documentato dalle seguenti fonti scientifiche/bibliografiche.

<https://www.chimica-online.it/download/soluzioni/concentrazione-soluzioni.htm>

<https://scienzachimica.it/concentrazione-chimica-molarita-molalita/>

[https://scienzachimica.it/concentrazionipercentuali/#:~:text=Le%20concentrazioni%20percentuali%20\(%25\)%20ricoprono,LE%20COMPOSIZIONI%20DELLE%20VARIE%20MISCELE](https://scienzachimica.it/concentrazionipercentuali/#:~:text=Le%20concentrazioni%20percentuali%20(%25)%20ricoprono,LE%20COMPOSIZIONI%20DELLE%20VARIE%20MISCELE)

Chimica C³ - Manuale di chimica per la scuola secondaria di secondo grado - A La Guardia, L. Palumbo, A. Rainone - www.matematicamente.it – Cap. 8.2 La concentrazione

Nonostante questo erano richiesti parecchi calcoli da fare a mente, chiedendo contestualmente molta precisione, e tutto ciò in tempi ristretti e senza poter utilizzare carta e penna che non sono stati forniti in sede di esame. Per render l'idea della necessità di tali strumenti si riporta lo svolgimento dell'esercizio che secondo la Commissione Nazionale poteva essere svolto completamente a mente.

$50 \cdot 1,31 = 65,5 \text{ g in } 100 \text{ mL}$
Massa molare $\text{HNO}_3 = 63 \text{ g/mol}$
 $65,5/63 = 1,039 \text{ mol in } 100 \text{ mL}$
 $(1,039 \text{ mol} \cdot 1,56 \text{ mL})/100 = 0,016 \text{ mol in } 1,56 \text{ mL}$
 $\text{Mol Mg(OH)}_2 = \frac{1}{2} \text{ mol HNO}_3 = 0,016/2 = 0,008 \text{ mol}$

L'evidente complessità dell'esercizio richiedeva necessariamente l'utilizzo di carta e penna, se non addirittura di calcolatrice scientifica che il Bando di concorso ammette purché non introdotti dall'esterno.

Domanda n° 28 - Secondo la teoria VSEPR, la coppia che presenta la stessa struttura elettronica è:

- PbCl_2 , $\text{AlCl}_3 \rightarrow$ risposta indicata come esatta dal correttore
- BeH_2 , $\text{SnCl}_2 \rightarrow$ risposta fornita dalla ricorrente
- BrF_4^- , IF_4^+
- NH_4^+ , SiF_5^-

Nella teoria VSEPR si utilizza il metodo AXE per il conteggio degli elettroni.

Questa teoria si basa sull'ipotesi che la distribuzione dei legami attorno ad un atomo (A) dipende dal numero totale di coppie di elettroni che lo circondano, sia quelle coinvolte nei legami (X), sia quelle che non sono coinvolte in nessun legame chimico, dette coppie solitarie o "lone pairs" (E).

Il termine "struttura" nel quesito proposto è inappropriato, perché lo si utilizza per parlare di "configurazione elettronica". Infatti, se si digita su

internet “struttura elettronica” escono fuori siti che parlano di configurazione elettronica che in chimica rappresenta tutt’altro. Pertanto, visto che la teoria VSEPR permette di prevedere la geometria delle molecole, se la domanda era trovare la geometria elettronica (forma di una molecola prevista considerando sia le coppie di elettroni di legame “X” che le coppie di elettroni solitari “lone pairs” “E”) non c’è una risposta giusta. → La geometria elettronica e la geometria molecolare sono le stesse solo quando non sono presenti “lone pairs” (E) sull’atomo centrale (cosa che non avviene per PbCl_2 e SnCl_2 poiché hanno una coppia di elettroni solitaria).

Tra queste le uniche che hanno la stessa geometria elettronica sono PbCl_2 e SnCl_2 . Ma fanno parte di due risposte differenti.

Pertanto il quesito non ammette alcuna risposta esatta.

Fonti scientifiche/bibliografiche sostengono quanto sopra e un breve disegno della geometria elettronica di ciascuna risposta dimostra l’erroneità della domanda:

<https://it.sawakinome.com/articles/science/difference-between-electron-geometry-and-molecular-geometry.html>

<https://www.chimicamo.org/chimica-fisica/geometria-molecolare-la-teoria-v-s-e-p-r/>

<https://www.chimica-online.it/download/teoria-vsepr.htm>

<https://socratic.org/questions/what-is-the-molecular-geometry-of-brf4-a-square-planar-b-square-pyramidal-c-sees>

Principi di chimica – P. Atkins, L. Jones – Cap. 3 Forma e struttura delle molecole – Cap. 3 Forma e struttura delle molecole, Cap. 3.1 Il modello VSEPR

Chimica C³ - Manuale di chimica per la scuola secondaria di secondo grado - A La Guardia, L. Palumbo, A. Rainone - www.matematicamente.it – Cap. 6. Geometria molecolare e forze intermolecolari, Cap. 6.1 Geometria molecolare: modello VSEPR


<https://www.skuela.net/chimica/inorganica/teoria-vsepr-spiegazione.html>

<https://www.skuela.net/chimica/inorganica/teoria-vsepr-2x.html>

<https://www.didascienze.it/teoria-vsepr.html>

[https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_VSEPR#:~:text=La%20teoria%20VSEPR%20\(acronimo%20dall,sul%20fatto%20che%20i%20domini](https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_VSEPR#:~:text=La%20teoria%20VSEPR%20(acronimo%20dall,sul%20fatto%20che%20i%20domini)

https://en.wikipedia.org/wiki/VSEPR_theory



Anche in questo caso sarebbe stato necessario l'uso di carta e penna.

Domanda n° 29 - Un uomo di gruppo sanguigno AB, sposa una donna di gruppo B, la cui madre era di gruppo O. La probabilità di avere il primo maschio di gruppo AB ed il secondo femmina di gruppo AB è:

- $1/8$

- $1/4 \rightarrow$ risposta fornita dalla ricorrente

- $1/64 \rightarrow$ risposta indicata come esatta dal correttore
- $1/32$

Il quesito poteva avere due diverse risoluzioni/interpretazioni:

1.: probabilità “**indipendente dal sesso**” con ambidue i figli di gruppo AB

Quadrato di Punnett

M/F	A	B
O	OA	OB
B	<u>AB</u>	BB

La probabilità di avere figli di gruppo AB è del 25% ($1/4$). La probabilità di averne due è $1/4 * 1/4 = 1/16$

2.: probabilità “**dipendente dal sesso**” con ambidue i figli di gruppo AB
1° quadrato di Punnett

M/F	x	y
x	xx	xy
x	xx	xy

2° quadrato di Punnett

M/F	A	B
O	OA	OB
B	<u>AB</u>	BB

Dal 1° quadrato di Punnett si evince che la probabilità di concepire un figlio maschio o femmina è la medesima ad ogni concepimento.

La probabilità che il primo figlio sia maschio è $1/2$.

Dal 2° quadrato di Punnett si evince che la probabilità che sia di gruppo AB è $1/4 \rightarrow$ quindi la probabilità che il primo figlio sia maschio “**e**” di gruppo AB è: $1/2 * 1/4 = 1/8 \rightarrow$ probabilità matematica di eventi indipendenti.

La probabilità che il secondo figlio sia femmina è $1/2$; la probabilità che sia di gruppo AB è $1/4 \rightarrow$ quindi la probabilità che il secondo figlio sia femmina “**e**” di gruppo AB è: $1/2 * 1/4 = 1/8 \rightarrow$ probabilità matematica di eventi indipendenti.

La probabilità che i due eventi si verifichino “**contemporaneamente**” è $1/8 * 1/8 = 1/64 \rightarrow$ probabilità matematica di eventi indipendenti.

Il quesito è scritto in modo non chiaro e trae in inganno, in quanto dal testo si evince la richiesta di calcolare la probabilità di avere il gruppo AB nella prima e nella seconda nascita, non si evince invece la richiesta di calcolare la probabilità correlata al sesso del futuro nascituro \rightarrow inoltre in entrambe i casi manca la parola “figlio” e questo può far pensare che ci si possa riferire ad altro. Se la domanda specifica il

“primo maschio” indica che non si riferisce a tutto l’insieme dei figli, ma al sottoinsieme dei figli maschi, cioè “il primo maschio che nasce”, pertanto la probabilità del sesso non andava calcolata.

Per poter prendere in considerazione il sesso la domanda doveva essere così formulata: “la probabilità che il primo figlio sia maschio “**e**” di gruppo AB e che il secondo sia femmina “**e**” di gruppo AB. L’Omissione della congiunzione “**e**” non fa riferimento alla probabilità legata al sesso, ma che siano AB l’uno e l’altro.

Essendo la probabilità legata al sesso uguale sia per maschi che per femmine ed essendo la richiesta di avere per entrambe gruppo AB, la domanda risulta ambigua perché non è richiesto esplicitamente di calcolare la probabilità legata al sesso del nascituro.

Certamente si poteva andare ad “intuito” e provare a dare un’altra interpretazione, ma i test a risposta multipla non devono contenere ambiguità e incertezza di soluzione.

Inoltre pur volendo ammettere che la probabilità fosse dipendente dal sesso per poter dare risposta a questa domanda era necessario svolgere l’esercizio scrivendo i quadri di Punnett, che imponevano l’uso di carta e penna.

<https://www.testbusters.it/pillole-testbusters-matematica-eventi/>

<https://www.youmath.it/lezioni/probabilita/probabilita-discreta/1201-eventi-dipendenti-e-indipendenti.html>

<https://www.scienceforpassion.com/2012/08/la-genetica-dei-gruppi-sanguigni.html>

<https://www.scienceforpassion.com/2012/09/la-genetica-dei-gruppi-sanguigni.html>

Domanda n° 33 - Il prodotto di solubilità, a 25° C, del solfuro di zinco è $2,9 \cdot 10^{-25} \text{ mol}^2\text{L}^{-2}$. La solubilità, in grammi, a 25° C, del sale in 500 mL di H_2O è: (Pesi atomici in uma: Zn = 65; S = 32)

- $5,1 \cdot 10^{-11} \text{ g}$

- $5,1 \cdot 10^{-13} \text{ g}$

- $2,6 \cdot 10^{-11} \text{ g}$ → risposta indicata come esatta dal correttore

- $2,6 \cdot 10^{-13} \text{ g}$ → risposta fornita dalla ricorrente

Per poter dare risposta a questa domanda è necessario svolgere l’esercizio che segue la cui complessità impone **l’uso di carta e penna:**

Svolgimento:



$$K_{ps}(\text{ZnS}) = [\text{Zn}^{2+}][\text{S}^{2-}] = s^2 = 2,9 \cdot 10^{-25} \text{ mol}^2\text{L}^{-2}$$

$$s = \sqrt{2,9 \cdot 10^{-25}} = 5,09 \cdot 10^{-13} \text{ mol/L}$$

$$\text{Massa molare ZnS} = 97 \text{ g/mol}$$

$$5,09 \cdot 10^{-13} \text{ mol/L} \cdot 97 \text{ g/mol} = 4,93 \cdot 10^{-11} \text{ g/L}$$

$$4,93 \cdot 10^{-11} \text{ g/L} / 2 = 2,46 \cdot 10^{-11} \text{ g/L} \rightarrow \text{approssimato a } 2,6 \cdot 10^{-11}$$

La domanda richiedeva una serie di calcoli a mente, tra cui quello di una radice quadrata di un numero che non è un quadrato perfetto. Non era matematicamente possibile individuare la risposta corretta tra quelle fornite perché differivano di un fattore di 10^{-2} . Per questi motivi era necessario l'utilizzo di carta e penna se non addirittura quello di calcolatrice scientifica, per poter eseguire con precisione i calcoli necessari, nei tempi forniti e con le modalità previste.

Domanda n° 50 - *La seguente reazione:*



presenta una variazione dell'energia libera standard pari a $-43,0 \text{ kJmol}^{-1}$.

La quantità in grammi di UDP-glucosio necessaria per liberare 300 kJ di energia sarà:

(Massa Molare ATP: 566 g mol^{-1})

- 1975 g

- 3949 g \rightarrow risposta indicata come esatta dal correttore

- 7 g

- 7900 g \rightarrow risposta fornita dalla ricorrente

La massa molare dell'ATP riportata nella domanda è errata, in quanto la massa molare corretta è di 507 g/mol e non 566g/mol. Inoltre l'ATP non è reagente né prodotto della suddetta reazione. La domanda, quindi, è fuorviante poiché la massa molare doveva riferirsi all'UDP e comunque anche in questo caso sarebbe stato necessario l'utilizzo di carta e penna.

https://it.frwiki.wiki/wiki/Ad%C3%A9nosine_triphosphate#google_vignette

<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Adenosine-5-triphosphate>

<http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.5742.html>

<https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do;?chebiId=CHEBI:15422>

Il Ministero è ben consapevole degli errori in cui è incorsa la Commissione Nazionale tanto che ha proceduto in autotutela per numerose classi di concorso (A017, A040, A042, ADMM, A060, AK55, B003, B015).

Pertanto non sono state fornite chiare indicazioni alle commissioni di esame sicché è accaduto che in alcune sedi ai candidati sono stati forniti gli ausili quali carte e penna, in altre sedi non e addirittura è emerso da articoli di stampa che in almeno una sede ai candidati è stato consentito

di prendere appunti scrivendosi sulle braccia!
Si formula sin d'ora **istanza istruttoria** diretta ad acquisire il verbale di esame della ricorrente e quelli relativi alle sedi di cui all'elenco che si produce al n. 7 dove, conformemente alle disposizioni del Bando di concorso è stato consentito l'uso di carta e penna.

Alla luce di quanto esposto è chiaro che le risposte fornite dalla ricorrente dovevano considerarsi corrette con attribuzione di punti ulteriori 12.

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente accertato le competenze e professionalità richieste per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente, in quanto ha programmato le prove scritte inserendo risposte non corrette, che richiedevano l'uso di strumenti quali carta, penna e calcolatrice scientifica e che, in definitiva hanno impedito il corretto svolgimento della prova e la sua obiettiva valutazione.

In relazione alla contestazione di quiz di una prova concorsuale, si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa nel senso di riconoscere che: *“Va rammentato come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. In particolare, “le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), **se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità**, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo*

questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11)” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2314/2018; Sent. Consiglio di Stato n. 2296/2022; Sent. Consiglio di Stato n. 1568/2021).

Nel caso di specie non si controverte su una valutazione relativa alla discrezionalità della Amministrazione, trattandosi di quiz per i quali non era necessaria una ulteriore motivazione in relazione alla valutazione attribuita.

La *quaestio iuris* attiene piuttosto alla manifesta erroneità delle risposte individuate come corrette per entrambe le prove concorsuali.

Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima, qualora avesse ottenuto la legittima valutazione del proprio elaborato, avrebbe superato le prove scritte del concorso ordinario per la classe di concorso per la quale ha partecipato.

La condotta del Ministero dell'Istruzione è meritevole di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, considerato che la docente odierna ricorrente, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione alle domande su evidenziate avrebbe ottenuto la votazione complessiva di 74,00/100 e dunque partecipato alla prova pratica e orale.

Ciò impone una riflessione anche in ordine alla cosiddetta “prova di resistenza”. Come avvalorato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: *“In presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso”* (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2304/2022; sentenza Consiglio di Stato n. 881/2022).

Nel caso di specie, con il riconoscimento della erroneità della valutazione dei quesiti la ricorrente potrebbe avere accesso alle prove pratica e orale e dunque aspirare alla immissione in ruolo.

Tanto è sufficiente per riconoscere la manifesta fondatezza del ricorso in tale sede azionato, avendo la ricorrente pieno diritto alla rivalutazione dei propri elaborati, ai fini della ammissione alla prova pratica e orale del concorso ordinario in oggetto.

II.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sulla base di quanto già indicato, la ricorrente ha pieno diritto ad essere ammessa alla prova pratica e orale, in considerazione delle gravi illegittimità perpetrate dall'Amministrazione resistente in sede di programmazione della prova scritta del concorso in oggetto.

Il mancato inserimento della ricorrente all'interno dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica e orale per la classe di concorso A050, già svolta alle date del 28 e 30 giugno 2022 sono imputabili esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando le prove scritte in palese violazione di legge, ha impedito alla medesima di parteciparvi e superarle.

Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti delle prove scritte in conformità ai Quadri di riferimento la ricorrente avrebbe certamente superato le prove ed avrebbe avuto accesso alle successive prove orali.

Ciò soprattutto in considerazione del corretto punteggio spettante alla ricorrente pari a 74,00/100.

Sono state violate nel caso di specie tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di *"Reclutamento del personale"*, dispone che: *"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire**; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle*

materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

Il Ministero dell'Istruzione ha leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta “*Carta di Nizza*”, alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati ¹.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente, la quale ha il pieno diritto ad essere inserita tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione delle prove scritte.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, “*La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario*”, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «*l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto*» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «*è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di*

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito *"il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).*

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015)" ².

La ricorrente confidava nel superamento del concorso in oggetto, indetto con il fine specifico di superamento del precariato.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa:

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente dell'Ill.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare all'Amministrazione di ammettere la ricorrente allo svolgimento della

² Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come *"la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."*

prova pratica e orale per la classe di concorso A050 fissando prove suppletive.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi ed evidenti da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta sarà necessario ordinare all'amministrazione resistente di fissare prove suppletive essendosi già concluse quelle pratiche e calendarizzate quelle orali, alle quali la ricorrente non potrà partecipare senza una tutela cautelare.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che il mancato superamento delle prove scritte della ricorrente è imputabile alla sola condotta dell'Amministrazione, che causa alla ricorrente l'impossibilità di accedere alle prove pratiche e orali del concorso in oggetto ed essere inserita nelle graduatorie di merito non ancora pubblicate, con conseguente definitiva perdita della possibilità di poter ottenere l'immissione in ruolo.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che il concorso ordinario è preordinato al superamento del precariato e che la ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 62/100 ben superiore al minimo della sufficienza, risultando così esclusa per quesiti errati e per la condotta ostativa della commissione che non ha messo a disposizione il materiale necessario per lo svolgimento della prova.

Per quanto sinora esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine all'Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente a sostenere la prova orale del concorso in oggetto, per la sua classe di concorso, fissando all'uopo specifica data.

Roma, 11 luglio 2022

Avv. Tiziana Agostini

^ ^ ^

AGOSTI
NI
TIZIANA
Firmato digitalmente da AGOSTINI TIZIANA
Data: 2022.07.11 12:29:20 +02'00'

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e la ricorrente è esentata dal pagamento in ragione del reddito come da autodichiarazione che si allega.

Si versano in produzione i documenti in copia come da separato indice.
Salvo ogni altro diritto.

Roma, 11 luglio 2022

Avv. Tiziana Agostini

^^^

AGOSTINI
TIZIANA
Firmato digitalmente
da AGOSTINI TIZIANA
Data: 2022.07.11
12:29:41 +02'00'

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte
ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di ammissione della ricorrente allo svolgimento delle prove pratiche ed orali del concorso in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza della medesima;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato le prove scritte della procedura in oggetto, per le classi di concorso di appartenenza della ricorrente;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso si

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti individuati tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova pratica e orale, per la classe di concorso A050 di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 11 luglio 2022

Avv. Tiziana Agostini

AGOS
TINI
TIZIA
NA

Firmato digitalmente da AGOSTINI TIZIANA
Data: 2022.07.11 12:29:56 +02'00'